

8 maggio 2015

In riferimento alla **GARA CIG 623925299F** si precisa che in data odierna è stato risolto il problema tecnico che impediva il dovuto pagamento del tributo ANAC

si elencano inoltre i seguenti chiarimenti in merito

1. **D:** l'offerta economica va formulata a corpo?
2. **R:** **L'offerta economica è a corpo;**
3. **D:** vanno inseriti gli importi delle singole forniture nel computo metrico?
4. **R:** **Non vanno inseriti gli importi nel computo metrico. L'offerta economica deve essere formulata sul predisposto modulo "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori" ed inserita nella busta economica "Offerta economica", riportando singolarmente per ogni voce prevista l'importo offerto;**
5. **D:** All'offerta economica vanno allegate le schede tecniche dei materiali?
R: **Nella busta economica va inserita la dichiarazione del punto e dell'art.8 del Bando "dichiarazione che le qualità e le caratteristiche tecniche degli impianti e delle forniture sono quelle indicate nella lista delle lavorazioni e forniture" tranne, ovviamente, per i noli di materiali in cui negli elaborati economici è prevista un'alternativa a scelta del concorrente, per cui, in tali casi dovrà inserire, necessariamente le schede tecniche dei materiali offerti.**
6. **D:** in merito al punto 12 del capitolato tecnico, si fa presente che:
l'obbligo di denuncia presso gli enti previdenziali assistenziali assicurativi e infortunistici, circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale da impiegare nell'esecuzione dell'appalto, non rientra nel settore e nella tipologia dei lavori che si andranno ad eseguire.
R: **L'art. 12 nello specifico dell'obbligo di denuncia presso gli enti previdenziali è inteso nel modo più ampio, allargato anche a Imprese che operano in settori affini come le imprese edili e/o raggruppamento con esse.**
7. **D:** in merito al punto 15 del capitolato tecnico, si fa presente che:
il 15 maggio, con l'entrata in vigore il D.Lgs. 09.04.2008, n° 81, è stato abrogato l'ex art.8, comma 11, D.Lgs.626/94 che prevedeva la trasmissione del nominativo del R.S.P.P. all'Ispettorato provinciale del Lavoro e all'A.S.L. competente per territorio.
R: **Lo stralcio dell'art. 15 del CT precedentemente riportato è riferito a tutta la casistica che può esserci in un appalto, e nel caso specifico, è da intendersi solo per gli R.S.P.P. nominati prima dell'entrata in vigore della 81/08 e mai cambiati, mentre per quelli nominati successivamente a tale data basterà esibire il documento di nomina ed accettazione dell'incarico del R.S.P.P. , ferma restando che la documentazione in merito al rispetto del D.Lgs. 09.04.2008, n° 81 sarà richiesta in forma dettagliata al CSE incaricato.**